

# Assicurazione complementare ECODENTA

Condizioni speciali  
Edizione 2003

## Indice

1	Entità dell'assicurazione	2
2	Inizio del diritto alle prestazioni	2
3	Prestazioni	2
4	Passaggio ad una altra variante	2
5	Bonus	2
6	Esclusione	2
7	Obblighi degli assicurati	2
8	Copertura complementare	2

#### **Art. 1 Entità dell'assicurazione**

- 1.1 La presente assicurazione complementare permette di coprire le spese di trattamento effettuato da un dentista, ivi comprese le misure prescritte da quest'ultimo.
- 1.2 La presente assicurazione complementare prevede anche le prestazioni per le spese di un esame di controllo e di detartraggio effettuati da un dentista o un'igienista diplomato che lavora sotto controllo medico.
- 1.3 Per contro, non è concessa alcuna prestazione per i trattamenti ortodontici (correzione della posizione dei denti), né per il trattamento di lesioni dentarie provocate da un infortunio.
- 1.4 Le prestazioni sono versate nel mondo intero, a condizione che il trattamento sia effettuato da un dentista in possesso di un diploma riconosciuto.

#### **Art. 2 Inizio del diritto alle prestazioni**

- 2.1 La CSS versa le prestazioni della presente assicurazione complementare per ogni trattamento o controllo dentario iniziato al più presto 6 mesi dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione (termine di carenza).
- 2.2 Se la presente assicurazione complementare entra in vigore durante un anno civile, l'importo massimo assicurato secondo l'articolo 3, capoverso 1 è calcolato proporzionalmente ai mesi assicurati per l'anno in corso.

#### **Art. 3 Prestazioni**

- 3.1 La CSS rimborsa l'80%
  - delle spese dei trattamenti effettuati da un dentista, comprese le spese di laboratorio dentistico,
  - delle spese dei medicinali prescritti da quest'ultimo,
  - delle spese fatturate dallo stabilimento ospedaliero per la pensione e le cure se il trattamento dentario, è avvenuto all'ospedale fino a concorrenza di:
    - CHF 1000 per anno civile (variante 1);
    - CHF 2000 per anno civile (variante 2);
    - CHF 3000 per anno civile (variante 3);
    - CHF 5000 per anno civile (variante 4).
- 3.2 La variante scelta dall'assicurato è menzionata nella polizza d'assicurazione.
- 3.3 Inoltre, le spese dell'esame di controllo e di detartraggio effettuati da un dentista o un'igienista diplomato che lavora sotto controllo medico, sono rimborsate al 100% fino ad un massimo di CHF 150 per anno civile.

#### **Art. 4 Passaggio ad una altra variante**

- 4.1 L'assicurato può chiedere di aumentare l'importo massimo assicurato per anno civile, per il 1° gennaio dell'anno civile successivo, a condizione che abbia presentato la domanda per iscritto almeno 6 mesi prima. La CSS si riserva il diritto di accettare o di rifiutare la richiesta di aumento.
- 4.2 L'assicurato può domandare di diminuire l'importo massimo assicurato per anno civile, per il 1° gennaio dell'anno civile successivo, a condizione che abbia presentato la domanda per iscritto almeno 3 mesi prima e che sia stato assicurato almeno 3 anni civili nella variante precedente di prestazione.

#### **Art. 5 Bonus**

- 5.1 L'importo massimo delle prestazioni versate per anno civile è raddoppiato nell'anno in cui si effettua un trattamento dentario, se l'assicurato non ha utilizzato le prestazioni della presente assicurazione complementare durante i 5 anni civili precedenti.
- 5.2 Le prestazioni pagate per le spese d'esame di controllo e di detartraggio non sono prese in considerazione per determinare il diritto al bonus.

#### **Art. 6 Esclusione**

- La CSS non concede alcuna prestazione nel quadro della presente assicurazione complementare:
- per la sostituzione dei denti mancanti al momento della conclusione dell'assicurazione;
  - per i trattamenti dentari iniziati prima del termine del periodo di carenza;
  - per i trattamenti non necessari per mantenere, dare o ristabilire la capacità di masticazione.

#### **Art. 7 Obblighi degli assicurati**

- 7.1 L'assicurato deve consegnare alla CSS gli onorari o la fattura originale per far valere il suo diritto alle prestazioni.
- 7.2 Se il trattamento è avvenuto all'estero, l'assicurato deve consegnare le fatture e i giustificativi necessari originali in francese, tedesco, italiano o inglese. Se i documenti sono redatti in un'altra lingua, è necessario tradurre questi documenti in una delle 4 lingue ammesse.

#### **Art. 8 Copertura complementare**

- 8.1 Le prestazioni garantite nelle presenti condizioni speciali si aggiungono a quelle versate in caso di malattia dall'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal conclusa presso la CSS o presso un altro assicuratore.
- 8.2 Esse non possono servire a compensare le spese relative alla franchigia e alla partecipazione alle spese imposte dall'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal o da un'assicurazione complementare.
- 8.3 Il diritto alle prestazioni cessa quando l'assicurato non è più coperto dalla presente assicurazione.
- 8.4 Inoltre, sono applicabili le condizioni generali per le assicurazioni complementari, segnatamente le disposizioni sul calcolo dei premi in funzione dell'età raggiunta.